

**MISURA 214/J - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI – SOTTOMISURA - ADOZIONE DI METODI DI PRODUZIONE ECOCOMPATIBILE PER LA COLTIVAZIONE DEL TABACCO****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1 - Descrizione generale**

Il presente bando intende favorire l'adozione di metodi di produzione ecocompatibile per la coltivazione del tabacco, con l'obiettivo di raggiungere una maggiore sostenibilità ambientale per la richiamata coltivazione erbacea di qualità, che caratterizza e contraddistingue l'importante realtà produttiva presente nella Regione del Veneto.

Le pratiche ordinarie di coltivazione del tabacco sono, infatti, basate sull'impiego considerevole di fertilizzanti, presidi fitosanitari e diserbanti e, richiedono importanti e ripetute lavorazioni del terreno. Ne consegue un sostanziale impatto nell'ambiente circostante, oltre che il rischio di depauperare le risorse naturalmente disponibili negli agroecosistemi veneti.

Per questo motivo, la Regione del Veneto intende promuovere, in analogia con le "Linee Guida" predisposte dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, una serie di specifiche azioni agroambientali volte a mitigare gli impatti ambientali della coltura tabacchicola in un momento, in cui il processo di ristrutturazione innescato dal disaccoppiamento renderebbe ancora più sensibili le aziende tabacchicole al recupero di margini di redditività attraverso una intensivizzazione ancora più spinta delle tecniche colturali al fine di ottenere rese elevate e di qualità.

**1.2 - Obiettivi**

La presente sottomisura agroambientale per la coltivazione del tabacco partecipa agli obiettivi specifici dell'Asse 2 "Conservazione della Biodiversità", "Riduzione del gas serra", "Tutela della risorsa acqua" e "Tutela della risorsa suolo", in quanto le tecniche agronomiche concorrono a ridurre i livelli di agrofarmaci, fertilizzanti e operazioni meccaniche, a salvaguardia delle acque superficiali e di falda, nonché dei contenuti di sostanza organica del terreno agrario.

I vantaggi ambientali conseguibili con l'azione sono significativi. In particolare, sono obiettivi operativi:

- d. Il miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale;
- e. La riduzione dei fenomeni di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosforici provenienti dagli appezzamenti coltivati nelle acque superficiali e profonde;
- f. La tutela delle risorse naturali e della prevenzione dal rischio di erosione dei terreni di pianura e collina attraverso il miglioramento delle caratteristiche dei suoli agricoli;
- g. La tutela della qualità delle acque superficiali e profonde, dovuta all'imposizione di limiti massimi di apporto di fitonutrienti, presidi fitosanitari e diserbanti alla coltura del tabacco;
- h. Il miglioramento della capacità di fissazione della CO<sub>2</sub> atmosferica e del suo immagazzinamento nel suolo;

**1.3 - Ambito territoriale di applicazione**

SAU seminativa della Regione del Veneto.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI****2.1 - Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c)

dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Beneficiari dell'azione sono dunque tutti gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che gestiscono sotto la propria responsabilità diretta, a qualsiasi titolo, le superfici agricole che si intendono assoggettare alla presente sottomisura.

## **2.2 - Criteri di ammissibilità**

I beneficiari dell'aiuto dovranno:

- dimostrare di aver coltivato tabacco con contratto, almeno per un anno, tra il 2007 e il 2009;
- disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno, a decorrere dalla data di presentazione della domanda;
- presentare documentazione che attesti la sottoscrizione di un contratto di coltivazione del tabacco per l'anno 2010, definito per il tramite di un'Associazione di produttori, con un'impresa di trasformazione riconosciuta, dalla quale risultino le caratteristiche qualitative minime del prodotto e le principali pratiche colturali da seguire per ottenerlo.

Ai sensi del comma 6, art. 10 del Reg. n.1975/06, i terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale, rispettando, però, la superficie a contributo minima indicata nella domanda iniziale.

Nel caso di giovani imprenditori neoinsedati o nel caso di aziende subentranti nella coltivazione del tabacco, il contratto di coltivazione dovrà essere stato sottoscritto dal titolare dell'azienda preesistente.

## **3. INTERVENTI AMMISSIBILI**

### **3.1 - Tipo di interventi**

È prevista la corresponsione dell'aiuto a favore di agricoltori che, su base volontaria, assoggettano le superfici della propria azienda, coltivata anche a tabacco, ad una o più delle sottoazioni qui riportate:

- Sottoazione 1: Colture a perdere
- Sottoazione 2: Colture intercalari di copertura del suolo
- Sottoazione 3: Scelta e distribuzione del fertilizzante
- Sottoazione 4: Controllo delle piante infestanti
- Sottoazione 5: Lotta integrata ai parassiti
- Sottoazione 6: Gestione ottimizzata dell'acqua a fini irrigui
- Sottoazione 7: Microirrigazione
- Sottoazione 8: Cimatura e controllo germogli

Come indicato dal documento "Linea Guida Nazionale MIPAF", la Sottoazione 6 e la Sottoazione 7 sono mutualmente esclusive sulla medesima superficie particellare o parte di essa.

### **3.2 – Definizione degli impegni delle singole sottoazioni**

#### **➤ 3.2.1 – Sottoazione 1: Adozione di colture a perdere**

L'agricoltore deve:

1. Realizzare le colture a perdere su una superficie pari ad almeno il 10% della SAU coltivata a tabacco;

2. Effettuare la semina primaverile di colture che devono rimanere in campo almeno sino al termine di ogni anno solare di impegno;
3. Non impiegare prodotti fertilizzanti, fitosanitari e diserbanti sulle superfici di cui alla presente sottoazione;
4. Scegliere fra le tipologie di colture a perdere le seguenti: mais, mais consociato con una o più delle seguenti specie: girasole, sorgo, saggina, miglio, panico. La consociazione può essere realizzata anche per fasce monospecifiche, della larghezza massima di 10 m. La presenza del mais non può essere inferiore al 50% della superficie interessata. È consigliata la semina di *Lolium perenne* (loietto) nell'interfilare del mais. Consociazioni diverse dovranno essere giustificate tecnicamente;
5. Realizzare le colture a perdere su appezzamenti singoli o contigui appositamente dedicati, oppure su fasce marginali agli appezzamenti stessi, in relazione alla conformazione degli elementi seminaturali presenti in azienda (siepi, fossati,...) e alla rilevanza degli impatti negativi sull'ambiente;
6. Sarchiare, se necessario, solo nel periodo immediatamente successivo alla semina;
7. Registrare le operazioni di cui alla sottoazione 1 nel Registro di coltivazione, successivamente alla semina delle colture, e, comunque, non oltre il mese di luglio per le operazioni di preparazione del letto di semina e semina delle colture a perdere.

➤ **3.2.2 – Sottoazione 2: Colture intercalari di copertura del suolo**

L'agricoltore deve:

1. Seminare entro il mese di novembre colture intercalari di copertura su pari superfici già destinate alla coltivazione del tabacco, nell'anno d'impegno;
2. Non impiegare prodotti fitosanitari e diserbanti sulle colture intercalari di copertura;
3. Adottare le tipologie di specie erbacee descritte nell'apposito allegato, di cui alla sottomisura 214-i del PSR. È peraltro consentito l'utilizzo di specie fumiganti e/o nematocide;
4. Non procedere ad aratura per la preparazione del letto di semina, ma adottare esclusivamente lavorazioni di ripuntatura o scarificazione al fine di non alterare il profilo del terreno;
5. Trinciare e sovesciare la coltura di copertura entro la metà del mese di aprile;
6. Rispettare i limiti quantitativi e temporali previsti dal Programma di Azione Regionale per le Zone Vulnerabili ai Nitrati in caso di utilizzo di fertilizzanti organici;
7. Registrare le operazioni di cui alla sottoazione 2 nel Registro di coltivazione.

➤ **3.2.3 – Sottoazione 3: Scelta e distribuzione del fertilizzante**

L'agricoltore deve:

1. Effettuare l'analisi chimico-fisica dei terreni destinati alla coltivazione del tabacco per aree omogenee. L'analisi del suolo deve permettere la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità. L'analisi fisico-chimica del terreno comprende le informazioni relative alla granulometria (tessitura), al pH, alla CSC nei suoli, alla sostanza organica, al calcare totale e al calcare attivo, all'azoto totale, al potassio scambiabile e al fosforo assimilabile. Se necessario, alcuni parametri analitici si possono desumere da carte pedologiche o di fertilità;
2. Redigere un apposito piano di concimazione, anche scegliendo di avvalersi dello specifico software predisposti da Arpav. Il piano di concimazione va definito sulla base degli esiti delle analisi dei macroelementi nutritivi, delle asportazioni, delle perdite tecnicamente inevitabili dovute a percolazione ed evaporazione, nonché dell'avvicendamento colturale e delle tecniche di coltivazione adottate, compresa la fertirrigazione. Nelle zone vulnerabili ai nitrati è obbligatorio il rispetto dei quantitativi massimi annui distribuibili stabiliti in applicazione della Direttiva 91/676/CEE, nonché degli specifici limiti temporali per la distribuzione.

3. Sostituire in fase di pre-trapianto i concimi semplici e binari con concimi complessi e/o composti, anche a lento rilascio. In proposito, l'agricoltore può utilizzare anche le specifiche miscele granulari messe a disposizione sul mercato per la fase di impiego in pre-trapianto nella coltura del tabacco, che permettono di adattare le specifiche esigenze nutritive del tabacco alle variabilità caratteristiche dei terreni destinabili alla produzione di qualità. In tal modo, è possibile superare il limite tecnico del concime complesso, laddove la formulazione specifica non possa prevedere adeguati rapporti tra azoto, fosforo, potassio e microelementi rispetto alle necessità colturali specifiche;
4. Realizzare la concimazione di fondo in due distinti passaggi, a dosi dimezzate;
5. Realizzare la concimazione di copertura in due passaggi a dosi dimezzate. In proposito, è consentito, qualora necessario a garantire i livelli nutrizionali della coltivazione del tabacco, l'uso delle tecniche fertirrigue con fertilizzanti idrosolubili, laddove tecnicamente realizzabili;
6. Le dosi di azoto, fosforo e potassio, in relazione alla produzione aziendale, non potranno comunque superare le dosi standard indicate dalle "Linee Guida 2009-2010" definite dal Comitato Nazionale Difesa Integrata per la coltura del tabacco, se non giustificate da uno specifico piano di concimazione redatto utilizzando lo specifico software Arpav di cui al punto 2;
7. Registrare le operazioni di cui alla sottoazione 3 nel Registro di coltivazione.

➤ **3.2.4 – Sottoazione 4: Controllo delle piante infestanti**

L'agricoltore deve:

1. Limitare l'impiego degli agrofarmaci utilizzati per il controllo dello sviluppo vegetativo e della produzione di seme delle infestanti del tabacco, operando principalmente attraverso il controllo meccanico e manuale delle medesime;
2. Realizzare solamente due interventi di controllo delle infestanti applicando erbicidi chimici, nelle seguenti fasi colturali:
  - a. Uno in pre-trapianto, utilizzando principi attivi più selettivi e a basso impatto ambientale;
  - b. Uno in post-trapianto.
3. Completare il controllo delle erbacee infestanti del tabacco, con tre sarchiature meccaniche e due passaggi con manodopera;
4. Effettuare operazioni di sfalcio o trinciatura, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e la successiva disseminazione, se rese necessarie dal rilievo floristico presente;
5. Utilizzare i principi attivi e le dosi indicate (l/ha o kg/ha) per il controllo delle infestanti del tabacco riportate nelle "Linee Guida 2009-2010" approvate dal Comitato Nazionale Difesa Integrata, nella fase di pre-trapianto per il controllo di graminacee e dicotiledoni;
6. Registrare le operazioni di cui alla sottoazione 4 nel Registro di coltivazione.

➤ **3.2.5 – Sottoazione 5: Lotta integrata ai parassiti**

L'agricoltore deve:

1. intervenire nella limitazione dei parassiti del tabacco sulla base di appositi piani di controllo, subordinando i trattamenti fitosanitari al superamento di limiti di popolazione patogena;
2. effettuare lo *scouting* sistematico (cioè la regolare e sistematica ispezione delle colture alla ricerca di insetti e/o patogeni e dei danni da questi provocati al fine di ottenere una stima accurata del tipo e del numero dei parassiti presenti in campo attraverso il controllo di un numero limitato di piante o parti di pianta scelti mediante procedure specifiche e superfici di dimensione adeguata). Lo *scouting* va

effettuato per sette passaggi/ettaro/anno. Il monitoraggio dovrà essere assicurato continuativamente per tutto il periodo di probabile infestazione patogena;

3. utilizzare per il controllo dei parassiti, virus e fitopatie esclusivamente i prodotti indicati nelle “Linee Guida 2009-2010” approvate dal Comitato Nazionale Difesa Integrata, nel rispetto delle specifiche limitazioni d’uso e note indicate per ciascun tipo di presidio fitosanitario permesso, in funzione della specifica avversità (fitofagi, crittogame, virosi, batteriosi);
4. Registrare le operazioni di cui alla sottoazione 5 nel Registro di coltivazione.

➤ **3.2.6 – Sottoazione 6: Gestione ottimizzata dell'acqua a fini irrigui**

L’agricoltore deve:

1. soddisfare il fabbisogno idrico della coltura evitando di superare la capacità di campo, allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la lisciviazione di nutrienti e lo sviluppo di avversità;
2. utilizzare dati termopluviometrici messi a disposizione dalle reti agrometeorologiche regionali;
3. controllare l’umidità del suolo mediante l’uso di strumenti tensiometrici, sonde e strumenti di misurazione delle percentuali di umidità del terreno;
4. determinare il bilancio idrico della coltura, tenendo conto delle diverse fasi fenologiche delle tipologie di suolo e delle condizioni climatiche dell’ambiente di coltivazione;
5. impegnarsi a razionalizzare l’impiego di acqua irrigua mediante la predisposizione di un piano di irrigazione, basato sul bilancio idrico della coltura del tabacco e utilizzando modalità di distribuzione irrigua che evitino il ricorso all’irrigazione per scorrimento. Il volume massimo di adacquamento stagionale non può superare i 2.000 mc/ha;
6. eseguire gli interventi irrigui solamente quando necessario ed evitando adacquamenti eccessivi;
7. non adottare la sottoazione 7, sulla medesima superficie particellare o parte di essa;
8. Registrare le operazioni di cui alla sottoazione 6 nel Registro di coltivazione.

➤ **3.2.7 – Sottoazione 7: Microirrigazione**

L’agricoltore deve:

1. equipaggiare gli appezzamenti coltivati a tabacco con impianti di irrigazione a goccia e/o microirrigazione;
2. gestire la manutenzione delle manichette gocciolanti, il loro spurgo, la pulitura dei filtri;
3. rimuovere e riposizionare le manichette solo per consentire la raccolta scalare del tabacco ;
4. conservare la documentazione relativa all’acquisto del materiale di consumo e/o alla consulenza per la progettazione e realizzazione dell’impianto, anche facendo riferimento al prezzario della CCIAA della provincia di riferimento e/o il prezzario approvato con Decreto della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario 30/12/2009, n.30;
5. non adottare la sottoazione 6, sulla medesima superficie particellare o parte di essa;
6. Registrare le operazioni di cui alla sottoazione 7 nel Registro di coltivazione.

➤ **3.2.8 – Sottoazione 8: Cimatura e controllo germogli**

L’agricoltore deve:

1. cimare e controllare i germogli del tabacco attraverso il solo distacco manuale dell’infiorescenza;
2. in alternativa al punto 1. operare la cimatura meccanica seguita dall’asportazione manuale delle infiorescenze o parti di esse non intercettate dall’intervento meccanico;

3. successivamente a quanto previsto dai punti 1 o 2, intervenire nel controllo delle gemme ascellari esclusivamente attraverso l'uso di Idrazide maleica, N-decanolo (fitoregolatori) indicati nelle "Linee Guida 2009-2010" approvate dal Comitato Nazionale Difesa Integrata, nel rispetto delle specifiche limitazioni d'uso e note indicate per ciascun tipo di presidio fitosanitario permesso;
4. eseguire tre passaggi in campo per effettuare l'eliminazione manuale delle gemme laterali non inattivate dai fitoregolatori;
5. conservare le fatture di acquisto dei prodotti;
6. Registrare le operazioni di cui alla sottoazione 8 nel Registro di coltivazione.

### 3.1.2 Spese ammissibili

### 3.3 - Limiti e condizioni

Le aziende agricole che coltivano tabacco e che vorranno aderire al presente bando sono obbligatoriamente soggette ai seguenti vincoli, limitazioni e condizioni di ammissibilità:

1. La superficie minima di tabacco soggetta ad impegno deve essere almeno pari ad **1** ha se le varietà coltivate appartengono al gruppo 1 "*Flue cured*" o pari a **0,5** ha se le varietà coltivate appartengono ai gruppi 2 "*Light air cured di qualità*", 3 "*Dark air cured di qualità*" e 4 "*Fire cured*";
2. L'adesione alla sottomisura è subordinata alla presentazione di documentazione che attesti che l'azienda è in possesso di un contratto di coltivazione, sottoscritto per il tramite di un'Associazione di produttori, con un'impresa di trasformazione riconosciuta, dalla quale risultino le caratteristiche qualitative minime del prodotto e le principali pratiche colturali da seguire per ottenerlo;
3. Il periodo di adesione alla sottomisura è stabilito in cinque anni, ai sensi dell'art. 39, par. 3 del Reg. CE 1698/05. L'impegno deve essere assicurato per tutto il quinquennio per ciascuna delle sottoazioni inserite nella domanda di aiuto iniziale.
4. in alternativa a quanto previsto al punto 3. è possibile, nel corso del periodo di adesione trasformare gli impegni previsti dalle sottoazioni di cui alla presente misura in impegni agroambientali maggiormente stringenti, quali quelli previsti dalla sottomisura 214-a, 214-b, 214-c, 214-d, 214-e, 214-g, 214-i azione 1 e azione 2. In questo caso gli importi erogati corrisponderanno a quelli del nuovo impegno agroambientale sostenuto.

### NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Standard) di Condizionalità, che costituiscono *baseline* di tutte le Azioni agroambientali, di cui alla DGR 29.12.2009 n. 4081: "*Regolamento (CE) n. 73/2009, articoli 5 e 6. Recepimento del DM 30125 del 22 dicembre 2009 in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2010*".

### 3.3 – Durata degli impegni /vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

Nel periodo di impegno è consentita la riconversione varietale delle superfici a tabacco indicate nella domanda di aiuto iniziale.

Tutti gli impegni di cui alle sottoazioni del presente bando dovranno essere tracciati e ne dovrà essere resa evidenza tramite registrazione e documentazione contabile probante, qualora richiesto, già a partire dalla realizzazione delle operazioni di concimazione pre-trapianto per l'anno 2010.

## 4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

**4.1 - Importo messo a bando**

L'importo quinquennale del presente bando è pari a 40 milioni di euro.

**4.2 - Livello ed entità dell'aiuto**

L'importo massimo del premio per ettaro per anno è subordinato al numero di specifiche sottoazioni attivate dal soggetto richiedente di cui al punto 2., per un periodo di impegno pari a 5 anni, ed è comunque subordinato alle clausole applicative che verranno definite in sede di concertazione con la Commissione Europea sia dai competenti Uffici MIPAF, sia in relazione agli esiti istruttori della sottomisura 214-j del PSR del Veneto, così come presentata al Comitato di Sorveglianza in data 5 marzo 2010.

Il livello e l'entità del pagamento sono stati definiti in funzione delle varietà coltivate, distinte nei seguenti quattro gruppi varietali:

- Gruppo 1 "Flue cured": Virginia Bright
- Gruppo 2 "Light air cured di qualità": Burley, Maryland
- Gruppo 3 "Dark air cured di qualità": F. Havanna, I.B. Gheudentertheimer Paraguay, Nostrano del Brenta
- Gruppo 4 "Fire cured": Kentucky

	<b>Gruppo 1</b>	<b>Gruppo 2</b>	<b>Gruppo 3</b>	<b>Gruppo 4</b>
Sottoazione 1: Colture a perdere	190	297	200	397
Sottoazione 2: Colture intercalari di copertura del suolo	421	421	421	421
Sottoazione 3: Scelta e distribuzione del fertilizzante	412	415	372	502
Sottoazione 4: Controllo delle piante infestanti	429	429	429	429
Sottoazione 5: Lotta integrata ai parassiti	145	145	145	145
Sottoazione 6: Gestione ottimizzata dell'acqua a fini irrigui	113	113	113	113
Sottoazione 7: Microirrigazione	237	237	237	237
Sottoazione 8: Cimatura e controllo germogli	424	559	424	261

**5. CRITERI DI SELEZIONE****5.1 - Priorità e punteggi**

<b>ELEMENTO DI PRIORITA'</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>PUNTI</b>
Aziende agricole la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% in zone vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;</li> <li>• Il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;</li> <li>• L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006);</li> <li>• L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in</li> </ul>	10

	destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007 , e successive modifiche ed integrazioni);</li> </ul>	
--	---	--

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

## 5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale:	SAT aziendale	Crescente

## 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Non sono compatibili sovrapposizioni di superfici a premio tra la presente sottomisura e le altre sottomisure agroambientali, di cui alla Misura 214, attivate dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto.

### 6.1 - Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Nel caso gli impegni ricadano all'interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati, entro la scadenza del presente bando, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto;
4. Contratti di coltivazione;

*I documenti indicati ai numeri 1., 2. 3. e 4. sono considerati elementi **essenziali** e pertanto la loro mancata presentazione/compilazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.<sup>14</sup>*

### 6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, recepite con DM 1205/2008 (ora DM 22/12/2009, n. 30125) e, in ambito regionale, con DGR 1659 del 24/6/2008.

## 7. ALLEGATI TECNICI

<sup>14</sup> Sostituzione apportata con DGR n. 955 del 23/03/2010



Per ciascuna delle sottoazioni di cui alla presente sottomisura verrà predisposta ed approvata con Decreto del Dirigente della competente Direzione Regionale la modulistica relativa ai Registri di Coltivazione per l'indicazione delle singole operazioni ad impegno, così come previsto nel presente bando di apertura termini.

La Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura approverà, con apposito provvedimento, l'Allegato tecnico contenente le indicazioni operative riguardanti le tipologie di specie erbacee utilizzabili per la semina delle colture di copertura e degli erbai primaverili-estivi da realizzare con l'azione 1 e 2 della sottomisura 214-i e con la sottoazione 2 della sottomisura 214-j.